



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 17/06/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

**DE BENEDETTO GIUSEPPE**, Presidente e Relatore

**CUCCARO MICHELE**, Giudice

**DEMOZZI ANDREA**, Giudice

in data 17/06/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 105/2022 depositato il 09/05/2022

**proposto da**

Ricorrente\_1 Telefono\_1 - CF\_Ricorrente\_1

**Difeso da**

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38121 Trento TN

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01ST01193.2020 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2015

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La novella dell'art. 118 disp. att. c.p.c. introdotta fin dal 2009, quella degli articoli 121 cpc e 46 d.a.c.p.c. a seguito delle novità introdotte dal D. L.vo 149/2022 dalla - c.d. "Riforma Cartabia" - e quella in fase di attuazione, ora avviata con il D.L.vo 220/23, riconoscono normativamente la possibilità di una concisa redazione della sentenza, nel rispetto dei canoni di chiarezza e sinteticità.

Allo stato, dunque, va premesso che è bastevole che la sentenza contenga "...la concisa esposizione dello svolgimento del processo..." e "...la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto." perché possa superare la valutazione di sussistenza di una motivazione sufficiente.

La vicenda storica sottesa al presente procedimento, per quanto lunga e complessa, è pacifica e concordemente ricostruita dalle parti. Basti qui ricordare che il ricorrente ha a lungo percepito redditi di pensione poi riconosciuti (dalla giurisdizione civile ordinaria adita) non dovuti e successivamente restituiti da esso percettore.

Affermava infatti il ricorrente che "La riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto decisa dalla Corte d'Appello di Trento ha comportato che la mancanza del presupposto di diritto, accertata giudizialmente, a percepire una maggiore quota di pensione, ha trasformato, ex tunc, quello che nel 2012, in primo grado di giudizio, era stato riconosciuto come "reddito" in "somma non dovuta" in quanto priva di titolo per la sua percezione e, comunque, certamente non "pensione". Il ricorrente è quindi divenuto, dal 19 dicembre 2013, debitore verso Società\_1 per gli importi fino ad allora percepiti quale reddito di pensione, ma che - in seguito alla decisione giudiziale della Corte di Appello di Trento - in effetti non gli erano dovuti né come reddito di pensione né ad altro titolo. Le implicazioni fiscali della sentenza della Corte di Appello di Trento si sono poi manifestate ulteriormente complicate perché Società\_1, nonostante la decisione giudiziale a ei favorevole, ha erroneamente ed inopinatamente continuato a corrispondere la pensione ricalcolata in base alla sentenza del Tribunale di Rovereto fino al mese di settembre 2015 e ha inviato richiesta di rimborso in data 22 ottobre 2015, successivamente rettificata nell'importo in data 3 novembre 2015." Concludeva affermando che "In sostanza l'Ufficio esprime questo assunto: intanto paga e poi andrai a recuperare quanto non dovuto nei prossimi anni deducendo l'importo rimborsato nelle dichiarazioni dei redditi che andrai a presentare".

Il ricorrente dunque, ritenendo che le somme restituite non costituissero reddito, e quindi non da sottrarre dalla dichiarazione, ma solo un debito da pagare a chi aveva erogato in più rispetto al dovuto a titolo di pensione, anche dopo le decisioni giudiziali, escludeva che si potesse parlare di reddito da detrarre, dovendosi invece qualificare le somme come semplice "debito restituito".

Concludeva chiedendo l'annullamento dell'accertamento con vittoria di spese.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'Amministrazione convenuta che, nell'atto di controdeduzioni, affermava che dalle certificazioni uniche trasmesse per l'anno 2015 dai sostituti d'imposta, risultava la percezione per la medesima annualità di redditi di pensione per un ammontare complessivo pari ad € 52.225,00 in luogo dei dichiarati € 31.859,00 e che la differenza non dichiarata ammontava quindi ad € 20.366,00.

L'ufficio dava anche atto di interlocuzioni scritte con il contribuente che, a sua volta, presentava una memoria nella quale richiamava il contenzioso avviato in sede ordinaria civile con l'Ente pensionistico di appartenenza. Precisava il contribuente anche in quegli scritti che l'assegno del trattamento pensionistico erogato da Società\_1 dal 2007 veniva rideterminato in diminuzione, con la conseguenza che le somme erogate sino al 30/09/2015 dovevano essere restituite all'ente erogatore. Il contribuente sosteneva anche che la Società\_1, adeguandosi all'ultima sentenza emessa, avrebbe dovuto riliquidare l'assegno della pensione già dal mese di gennaio 2014 e che le somme erogate in eccedenza non potessero essere classificate fiscalmente come reddito ma meramente "debiti" non rientranti in alcuna categoria reddituale. Affermava a tal proposito che, se così non fosse, la Società\_1 non avrebbe avuto titolo per la richiesta di restituzione di redditi per loro natura dovuti.

Sulla diversa qualificazione delle somme percepite e restituite e sulla relativa assoggettabilità a tributo ed eventualmente al recupero ed alle forme dell'indebita tassazione si formava l'avviso di accertamento.

L'Agenzia, all'esito del richiamo ai dati di fatto conformemente a quanto ricostruito dal ricorrente, precisava: "Pertanto a norma del citato art. 10, comma 1 lettera d-bis), del TUIR, dal reddito complessivo si deducono...: "le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze." e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.

Nel corso del giudizio la Corte, compresi i motivi di doglianza e di resistenza, ed individuata in una conciliazione la possibile soluzione di una situazione non altrimenti sanabile in linea di puro diritto, concedeva alle parti rinvio della discussione proprio al fine di pervenire a conciliazione che potesse tener conto dell'avvenuto versamento delle imposte e della impossibilità di recupero delle somme che si sosteneva – sia pure erroneamente - non essere più qualificabili come reddito ma solo come debito.

Nonostante il rinvio le parti non pervenivano a conciliazione.

La Corte ne prendeva atto e tratteneva la causa in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La presente vicenda processuale poggia su dati fattuali non controversi, e sui quali dunque non occorre soffermarsi oltre, e nasce da un [grave] equivoco di fondo in cui è incorsa parte ricorrente. Tutto il ricorso è fondato infatti sull'affermazione secondo la quale le somme percepite a titolo di pensione in misura maggiore di quella che l'ente erogatore avrebbe dovuto versare sarebbe diventata, nel momento in cui ne è stata accertata la non debenza, un debito da restituire, e dunque non più un reddito, siccome privato - come detto - dell'originaria qualifica giuridica.

Di un tanto, ed in particolare dell'avvenuto versamento dell'imposta a suo tempo dovuta si dà conto anche nel provvedimento impugnato che riporta: "...le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."

Da quanto risulta in atti le somme erano già state sottoposte a tassazione nel momento in cui erano state percepite e quindi nulla il percettore avrebbe dovuto ancora versare.

A seguito delle vicende processuali innanzi al giudice civile, come si legge in ricorso, la parte ha ritenuto che quello che aveva percepito come reddito, a seguito delle decisioni giudiziali, tale non potesse più essere considerato, e dovesse essere solo ritenuto un debito da restituire. In tal senso non avrebbe potuto influire sulla quantificazione dell'irpef da versare.

Lo stesso ufficio riconosce il diritto alla deduzione di quanto versato in eccesso, ma poi contesta il mancato versamento ed irroga sanzioni per l'infedele dichiarazione.

La Corte riconosce che allo stato della normativa verosimilmente non ricorre alcuna possibilità di regolarizzare una condizione di versamenti su reddito percepito “irregolarmente” (rectius: non dovuto) e che solo all'esito del lungo percorso giudiziario ordinario parte di quel reddito è risultato non dovuto.

A motivo di ciò questa Corte ha concesso rinvio delle udienze a fini conciliativi, ma le parti non sono riuscite a pervenire ad un accordo. In realtà proprio una conciliazione giudiziale avrebbe potuto porre rimedio ad una situazione che si potrebbe definire “corretta in fatto ma non in diritto”.

Per i motivi esposti nel 2015 la Parte aveva dichiarato l'imponibile di €. 31.859,00 che gli era dovuto in base al ricalcolo effettuato da Società\_1 e non l'importo incassato correttamente e come tale certificato.

A giustificazione di tale soluzione asseriva che la Società\_1 aveva compilato il modello CU2016 con madornali errori, indicando il reddito di pensione erogato pari ad €. 52.225,00 ma certificando di aver operato ritenute pari ad €. 8.426,42 corrispondenti al reddito di €. 31.859,00 dovuto a seguito della sentenza della Corte d'Appello.

L'Ufficio non accoglieva le giustificazioni di controparte e notificava atto impositivo per il recupero di imposte, interessi e sanzioni.

Con il ricorso il contribuente contestava la ripresa a tassazione ritenendo di aver dichiarato correttamente gli importi a titolo di pensione. Infatti, riteneva che il Società\_1 non avesse dato esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Trento e avesse continuato a corrispondere importi non spettanti. Lamentava l'errore di compilazione del CUD che riportava anche gli importi non spettanti, nonostante le ritenute fossero state calcolate sull'importo di €. 31.859,23 che era poi quello che indicato in dichiarazione.

In buona sostanza riteneva parte ricorrente che le somme corrisposte dalla “Cassa” eccedenti l'importo spettante, non costituissero reddito imponibile perché avevano perso la qualifica di reddito da pensione a seguito della sentenza della Corte di Appello di Trento, confermata dalla Corte di Cassazione. Tale circostanza sarebbe confermata dal fatto che la “Cassa” aveva successivamente chiesto la restituzione delle somme corrisposte in eccesso.

L'agenzia notificava al Contribuente una proposta di mediazione con sola riduzione delle sanzioni, del tutto verosimilmente riconoscendo l'errore scusabile e tentando di pervenire a soluzione accettabile per entrambe le parti, salva la possibilità di formulare richiesta di restituzione di quanto versato in eccesso da parte del contribuente negli anni successivi a quello dell'accertamento qui contestato. Il Contribuente non aderiva alla proposta di mediazione allegata e si perveniva al presente giudizio.

Ritiene la Corte che l'accertamento sia errato nei limiti in cui richiede il versamento di imposte già versate, salvo riconoscere il diritto alla restituzione o alla compensazione in favore del contribuente in annualità di imposta successive a quella in cui è stato effettuato l'accertamento.

Non resta che accogliere la domanda, al precipuo fine di pervenire a giustizia sostanziale.

Va peraltro disposta la compensazione delle spese di lite in quanto sussisteva l'errore formale che legittimava l'accertamento, ma quanto dovuto era stato comunque versato al momento della percezione delle somme, e dunque quanto meno ingiustificata appare l'applicazione delle sanzioni.

Diversamente provvedendo si perverrebbe ad una decisione “sostanzialmente” ingiusta.

Ogni contraria eccezione e deduzione respinta accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate.